

Decadenza dall'aiuto (Prepensionamento degli imprenditori agricoli e dei lavoratori agricoli) pubblico per mancato riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)

Cons. Stato, Sez. II 22 maggio 2023, n. 5062 - Saltelli, pres.; D'Alessandri, est. - (Omissis) (avv. Di Ciollo) c. Regione Lazio (avv. Privitera).

Agricoltura e foreste - Prepensionamento degli imprenditori agricoli e dei lavoratori agricoli - Decadenza dall'aiuto pubblico - Mancato riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai fini dell'attribuzione dell'aiuto pubblico.

(Omissis)

FATTO

1. Con l'appello in trattazione, ritualmente notificato il 13.4.2017 e depositato il 9.5.2017, il sig. -OMISSIS- ha impugnato la sentenza segnata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso avverso l'impugnazione della determinazione n. A1401 del 28.2.2012 del Dipartimento Istituzionale e Territorio Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio, avente a oggetto il "Prepensionamento degli imprenditori agricoli e dei lavoratori agricoli".

2. Con tale provvedimento la Regione Lazio aveva pronunciato la decadenza dall'aiuto pubblico pari a € 180.000 concesso alla ditta Gigli Gennaro, titolare della domanda di aiuto n. 8475900431, senza recupero di alcuna somma.

A sostegno della domanda di annullamento di detto provvedimento l'interessato aveva proposto un unico motivo di ricorso, col quale ne aveva lamentato l'illegittimità per eccesso di potere, dovuta al mancato riconoscimento in suo favore della qualifica di "imprenditore agricolo professionale" (d'ora in poi IAP): ai fini dell'attribuzione dell'aiuto pubblico infatti era requisito necessario il possesso della qualifica di IAP negli anni precedenti alla domanda.

L'amministrazione, secondo il ricorrente, avrebbe mal operato nel considerare rilevante a tal fine solo il modello unico della dichiarazione dei redditi e non le ulteriori risultanze reddituali documentate dal ricorrente, in particolare i redditi derivanti dalla vendita dei prodotti agricoli, i quali, secondo la normativa vigente, non potevano essere inseriti nel modello unico, in quanto rientranti nel regime fiscale agevolato ai sensi dell'art. 34 legge n. 633/72.

3. Come già rilevato, il T.A.R. adito ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato in quanto è emerso "dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2006, 2007 e 2008 che il ricorrente ha conseguito un reddito per l'attività di coltivatore diretto molto inferiore rispetto a quello ottenuto con la professione di ingegnere.

Il fatto che in realtà il ricorrente possa avere ottenuto dei ricavi superiori per l'attività di coltivatore diretto rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dei redditi non assume rilevanza, né nella valutazione fatta dall'Amministrazione in sede di verifica di ammissibilità al contributo, né in sede di giurisdizionale.

Essendoci diversità tra le due dichiarazioni, infatti, quella su cui fare affidamento è quella presentata all'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, avendo il ricorrente prodotto un reddito superiore dall'attività professionale di ingegnere rispetto a quella di imprenditore agricolo, correttamente l'Amministrazione ha ritenuto carente il possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale".

4. Per la riforma di tale sentenza il sig. -OMISSIS- ha proposto appello, sostenendo l'erroneità perché "priva dei presupposti previsti dalla legge e frutto di travisamento".

Secondo l'appellante invero, in forza della normativa vigente i suoi redditi da impresa agricola del ricorrente non potevano essere inseriti nel modello unico, così che erroneamente il Tribunale

aveva ritenuto il provvedimento impugnato, senza tener conto che – anche secondo le risultanze di un'apposita consulenza ritualmente depositata – egli aveva provato, in modo puntuale ed esaustivo di rientrare nella qualifica di IAP e di poter essere legittimo destinatario dell'aiuto pubblico.

L'appellante ha inoltre chiesto la sospensione della sentenza impugnata in primo grado, allegando la sussistenza sia del *fumus boni iuris*, che del *periculum in mora*.

5. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, resistendo all'appello.

6. All'esito della camera di consiglio del 13.7.2017 l'istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata è stata respinta con ordinanza 2979/2017, essendo stato ritenuto il ricorso *prima facie* privo di *fumus boni iuris* e non ravvisabile l'incombenza di un pregiudizio grave e irreparabile in relazione alla natura economica della pretesa, sempre ristorabile, considerata anche la sussistenza di altri redditi, di natura professionale, del ricorrente.

7. All'udienza pubblica dell'8 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'appello è infondato.

Come già indicato nella parte in fatto, con un unico motivo di appello viene contestata la decisione del T.A.R. di non considerare gli asseriti ulteriori redditi derivanti dall'attività agricola, non inseriti nella dichiarazione dei redditi (modello unico), ritenendo solo quest'ultima rilevante ai fini della verifica della sussistenza in capo al ricorrente della qualifica IAP, quale requisito di accesso all'aiuto pubblico.

Occorre rilevare che i presupposti per il riconoscimento della qualifica di IAP sono espressamente e specificamente individuati dall'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, a tenore del quale *“ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”*.

Dalla sopra richiamata disposizione emerge che il legislatore ha espressamente previsto la possibilità che l'attività agricola non venga svolta in via esclusiva: tale eventualità è stata, anzi, assunta a regola, come chiaramente si desume proprio dai criteri fissati per la valutazione sia requisito del tempo di lavoro, sia del requisito reddituale.

Ai fini del riconoscimento della qualifica IAP, infatti, è necessario che l'imprenditore dedichi almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole e che da tale attività ricavi almeno il 50% del proprio reddito globale.

2) Nel caso di specie il T.A.R., condividendo in sostanza l'operato dell'amministrazione, ha ritenuto che la determinazione del requisito reddituale possa ricavarsi dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2006, 2007 e 2008, e non da altre fonti volte ad attestare che il ricorrente abbia conseguito un reddito maggiore per l'attività di coltivatore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni dei redditi.

Tali conclusioni sono ragionevoli e non meritano le critiche che le sono state rivolte.

Secondo l'appellante, i redditi dichiarati nella dichiarazione dei redditi degli anni 2006, 2007 e 2008 per l'attività di coltivatore diretto non sarebbero esaustivi del reddito globale da lavoro derivante dall'attività agricola, di cui all' articolo 2135 del codice civile, per cui non sarebbe vera la conclusione secondo cui nell'esercizio dell'attività agricola egli avrebbe conseguito un reddito inferiore rispetto a quello ottenuto con la professione di ingegnere; a sostegno di ciò ha depositato nel giudizio di primo grado una consulenza di parte.

Sennonché deve osservarsi innanzitutto che, come correttamente ritenuto dal T.A.R., il reddito agrario da prendere come riferimento è effettivamente quello risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'interessato, trattandosi di una dichiarazione di scienza in relazione alla quale il contribuente paga le imposte dovute: sotto un profilo sistematico risulta a dir poco originale che l'interessato smentisca, invero in modo del informale e apodittico, quanto egli stesso dichiara al fisco per poter fruire di una sovvenzione pubblica.

Peraltro proprio perché la dichiarazione dei redditi è in realtà una dichiarazione di scienza (e non di volontà) il contribuente ben può modificarla o integrarla con una dichiarazione di rettifica al fine di rendere la dichiarazione dei redditi coerente con i redditi effettivamente percepiti nell'anno di riferimento: nel caso di specie non risulta che l'appellante abbia presentato alcuna rettifica della dichiarazione dei redditi.

Sotto altro profilo poi non può sottacersi che la tesi dell'appellante (di aver sostenuto redditi agrari diversi o comunque maggiori di quelli dichiarati) è priva dei necessari elementi probatori volti a dimostrare l'asserita erroneità della dichiarazione dei redditi o che siano stati percepiti effettivamente altri redditi dall'attività agricola relativi alle annualità in questione.

Invero si evidenzia che, anche al di là della questione sulle modalità con cui si calcola il reddito agrario - ovvero se attraverso l'applicazione del criterio catastale secondo l'art. 34 del TUIR e con quali risultanze si compila il quadro RA del modello Unico -, non è stata fornita alcuna sicura e inconfutabile dimostrazione dell'entità dell'affermato ulteriore reddito percepito per gli anni di riferimento; la prodotta perizia di parte si limita a sostenere l'erroneità della dichiarazione dei redditi rispetto ai guadagni asseritamente derivanti dall'attività agricola, che dovrebbero essere oggetto di rettifica, ma si tratta di un documento di parte suffragato da alcun elemento obiettivo e riscontrabile atto a comprovare e accertare quanto esposto nella perizia stessa.

3. Per tutto quanto indicato l'appello deve essere rigettato.

Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

(Omissis)